

Votazione popolare del 4 dicembre 1983

Revisione del diritto
di cittadinanza

Su che cosa si vota il 4 dicembre?

**Parità dei sessi
anche in materia di
cittadinanza**

La straniera che sposa
uno Svizzero non acqui-
sterà più automatica-
mente la cittadinanza
svizzera. I figli di madre
svizzera diventeranno
in ogni caso cittadini
svizzeri.

**Naturalizzazione di
giovani stranieri**

I giovani stranieri cre-
sciuti in Svizzera, i rifu-
giati e gli apolidi potran-
no, a certe condizioni,
essere naturalizzati con
procedura semplificata.

Raccomandazione di voto

Per i suddetti motivi, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di accettare entrambe le revisioni proposte del diritto di cittadinanza nella Costituzione federale votando due volte sì.



I testi in votazione

I Decreto federale sulla revisione del diritto di cittadinanza nella Costituzione federale

del 24 giugno 1983

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 44

¹ La Confederazione regola l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, come pure la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella stessa.

² La cittadinanza svizzera può ugualmente essere acquisita per naturalizzazione in un Cantone e in un Comune. La naturalizzazione è pronunciata dai Cantoni, previo rilascio della pertinente autorizzazione federale. La Confederazione emana prescrizioni minime.

³ La persona naturalizzata gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri cittadini del Cantone e del Comune. Essa partecipa ai beni patriziali e corporativi nella misura prevista dal diritto cantonale.

Art. 45 cpv. 2

² Nessuno Svizzero può essere espulso dal territorio della Confederazione.*

Art. 54 cpv. 4

Abrogato**

* Questo principio è già oggi sancito nella Costituzione federale (art. 44) ma, per ragioni inerenti esclusivamente alla sistematica giuridica, dev'essere ora trasferito nell'articolo 45.

** Il testo che si propone di abrogare è il seguente: « Pel fatto del matrimonio la moglie acquista il diritto d'origine del marito. »

II Decreto federale inteso ad agevolare certe naturalizzazioni

del 24 giugno 1983

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 44^{bis}

La Confederazione può agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, come pure dei rifugiati e degli apolidi che si siano adattati alle condizioni di vita svizzere.

Spiegazioni del Consiglio federale

La votazione popolare del 4 dicembre

Il primo fine-settimana di dicembre saremo chiamati a pronunciarsi su due revisioni costituzionali:

- **La prima, concernente l'acquisto della cittadinanza svizzera per motivi inerenti al diritto di famiglia, si prefigge di equiparare uomo e donna per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza e la sua trasmissione ai figli.**
- **La seconda è intesa ad agevolare, a certe condizioni, la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, dei rifugiati e degli apolidi.**

Entrambe le revisioni stabiliscono unicamente principi che, se approvati dal popolo e dai Cantoni, dovranno poi essere concretati nella legge. Si voterà separatamente sui due testi per consentire al cittadino di pronunciarsi su ognuno di essi. Se dalle urne usciranno due sì, i due testi verranno fusi in un unico articolo costituzionale.

Il diritto di cittadinanza

Chi possiede la cittadinanza svizzera ha, nei confronti dello Stato, determinati diritti e doveri, in particolare il diritto di domiciliarsi nel Paese, il diritto di voto e di eleggibilità e, se uomo, il dovere di prestare servizio militare. Il diritto di cittadinanza è d'importanza fondamentale non solo per l'assetto e l'esistenza del nostro Stato, ma anche per la posizione giuridica e sociale del singolo. Proprio per l'assetto federalistico della Confederazione, nessuno può essere Svizzero se non è simultaneamente cittadino di un Cantone e di un Comune.

La procedura di naturalizzazione

Per poter diventare cittadino svizzero, lo straniero deve adempiere severe condizioni e seguire una lunga trafila: dapprima deve chiedere un'autorizzazione federale, che gli è rilasciata soltanto se gode di buona reputazione, se ha risieduto in Svizzera di regola per almeno dodici anni e se si è adattato alle condizioni di vita del nostro Paese; in seguito, gli occorre anche il consenso del Cantone e del Comune in cui risiede. Questi ultimi decidono liberamente: non vi è infatti, in Svizzera, un diritto alla naturalizzazione. In parecchi Comuni e Cantoni, lo straniero deve inoltre soddisfare ulteriori requisiti concernenti la durata del domicilio, il modo di vita e il grado di assimilazione, senza contare che è tenuto a pagare una tassa non di rado assai elevata. Solo quando è accertata tale sua idoneità, ottiene la cittadinanza comunale e cantonale, e pertanto anche quella svizzera.

**Il primo
testo in
votazione:**

Acquisto della cittadinanza per matrimonio e filiazione

La revisione costituzionale proposta mira ad abbattere gli ostacoli che ancor oggi si frappongono all'attuazione della parità dei sessi in materia di cittadinanza.

Matrimonio con uno(a) straniero(a)

Vi è oggi una disparità di trattamento fra le Svizzere che sposano uno straniero e gli Svizzeri che sposano una straniera.

La straniera che sposa uno Svizzero ottiene immediatamente e automaticamente la cittadinanza svizzera.

Lo straniero che sposa una Svizzera, invece, se intende ottenere la cittadinanza svizzera, deve attendere anni e seguire la procedura di naturalizzazione ordinaria, esattamente come gli altri stranieri.

Non vi è alcuna ragione di mantenere tale disparità, tanto più che l'ordinamento vigente può essere fonte di abusi: capita infatti che una straniera sposi uno Svizzero soltanto per ottenere la cittadinanza svizzera. Con la riforma proposta, le mogli straniere di cittadini svizzeri non diventano più automaticamente cittadine svizzere.

Disparità di trattamento dei figli

Il figlio nato dal matrimonio di uno Svizzero con una straniera acquista oggi automaticamente la cittadinanza svizzera.

Il figlio nato dal matrimonio di una Svizzera con uno straniero diventa invece cittadino svizzero soltanto se la madre è svizzera d'origine e i genitori sono domiciliati in Svizzera al momento del parto oppure se, alla nascita, non può acquistare un'altra cittadinanza.

Queste disparità sono oggi difficilmente sostenibili. Parecchie Svizzere all'estero coniugate con uno straniero ritengono discriminatorio che la trasmissione della cittadinanza svizzera ai loro figli dipenda dal domicilio svizzero. La situazione può divenire addirittura grottesca

poiché capita che figli di una stessa famiglia si ritrovino con cittadinanze diverse: uno è Svizzero perché i genitori erano domiciliati in Svizzera al momento del parto, gli altri no perché nel frattempo i genitori si sono trasferiti all'estero.

Che cosa cambierà?

Con la revisione proposta, la legge sarà *uguale* per tutti, sia per lo Svizzero che sposa una straniera, sia per la Svizzera che sposa uno straniero, ma non già nel senso di conferire automaticamente a quest'ultimo la cittadinanza svizzera. In *entrambi* i casi, il coniuge straniero *deve poter essere naturalizzato soltanto se ne fa richiesta e soltanto dopo un periodo d'attesa che dovrà ancora essere stabilito dalla legge.*

Con la revisione proposta, origine e domicilio non saranno più criteri determinanti: come è già il caso per i figli nati dal matrimonio di uno Svizzero con una straniera, il figlio nato dal matrimonio di una Svizzera con uno straniero otterrà automaticamente la cittadinanza svizzera.

I dibattiti parlamentari

La revisione proposta, sollecitata da diversi interventi parlamentari, costituisce un passo importante verso la parità dei sessi sancita dalla nostra Costituzione. Anche in Parlamento è passata pressoché incontestata: il Consiglio degli Stati l'ha approvata all'unanimità, il Consiglio nazionale con un solo voto contrario.

Il secondo testo in votazione: Agevolazione di certe naturalizzazioni

Giovani stranieri cresciuti in Svizzera

Dei circa 910 000 stranieri che vivono in Svizzera, quasi 300 000 hanno meno di 22 anni. Si calcola che circa 250 000 sono cresciuti nel nostro Paese, hanno frequentato le nostre scuole, parlano la nostra lingua, da noi si sentono a casa loro. Per diventare Svizzeri, questi giovani stranieri della cosiddetta seconda generazione devono però seguire la stessa lunga, complicata e spesso costosa procedura come chi è immigrato in Svizzera da poco.

È giusto trattare questi giovani al pari di chi, per esempio, venuto già adulto in Svizzera, si sente meno legato al nostro Paese? Non sarebbe forse meglio fare in modo ch'essi possano integrarsi più facilmente nella nostra comunità? Parecchi stranieri cresciuti in Svizzera non si distinguono o quasi dai loro coetanei svizzeri. Per lo più, hanno esili legami con il Paese d'origine, dove non hanno l'intenzione di andare a vivere. Anzi, molti di loro desiderano partecipare più attivamente alla vita svizzera. È dunque umanamente e politicamente importante ch'essi non abbiano a cadere nell'isolamento perché resi troppo poco partecipi della vita del nostro Stato.

Rifugiati ed apolidi

Rifugiati ed apolidi si differenziano dagli altri stranieri: persa la loro patria, costretti a lasciare tutto, sentono particolarmente il bisogno di una nuova casa, di una nuova terra in cui mettere radice. Sono però obbligati a seguire la stessa procedura di naturalizzazione degli altri stranieri che, giunti da noi per libera scelta, hanno comunque la possibilità di ritornare nel proprio Paese.

Non dovremmo forse, per motivi umanitari, facilitare la naturalizzazione di queste persone tanto duramente colpite dal destino e permettere loro di trovare così una nuova patria? Grande è la loro disponibilità ad integrarsi nella comunità svizzera, sia sul piano economico, sociale e culturale, sia, infine, su quello politico. Permetterglielo significa agire anche nel nostro interesse.

Che cosa cambierà?

Con la revisione proposta, la Confederazione avrà la possibilità di agevolare la naturalizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera, dei rifugiati e degli apolidi. *Questa agevolazione sarà tuttavia esplicitamente riservata a coloro che si sono adattati alle condizioni di vita svizzere.* L'adempimento di questo presupposto sarà accertato, caso per caso, dal Cantone interessato. Naturalizzazione agevolata non significa dunque che queste particolari categorie di stranieri potranno ottenere immediatamente e senz'altro la cittadinanza svizzera. Si tratta soprattutto di rimediare agli inconvenienti che può causar loro la diversità della prassi e della legislazione dei Cantoni. La Confederazione potrà per esempio stabilire, uniformemente per tutti i Cantoni e i Comuni, quanti anni di dimora in Svizzera saranno necessari per la concessione della naturalizzazione e quanto al massimo si dovrà pagare per ottenerla. Questi aspetti dovranno essere regolati da una legge federale contro la quale potrà essere chiesto il referendum.

I dibattiti parlamentari

Il Parlamento ha approvato questa revisione a larga maggioranza. Alcuni deputati hanno però fatto valere che la Confederazione si immischia troppo nelle faccende dei Cantoni e dei Comuni. Le competenze della Confederazione rimangono però limitate: la questione centrale di ogni naturalizzazione, ossia se l'interessato si sia adattato alle condizioni di vita svizzere, sarà come sinora decisa dai Cantoni.

Qualche parlamentare ha inoltre obiettato che, in seguito alle naturalizzazioni concesse secondo il nuovo diritto, in Svizzera potrebbero giungere altri stranieri e che il nostro Paese ospita già oggi un gran numero di stranieri i cui figli dovrebbero presto o tardi essere naturalizzati.

La grande maggioranza del Parlamento ha tuttavia ritenuto che chi è cresciuto da noi e si sente Svizzero, nonché chi ha perso la propria patria e si è adattato alle nostre condizioni di vita, deve poter diventare Svizzero con determinate facilitazioni. In tal modo, questi stranieri particolarmente legati al nostro Paese potranno meglio integrarsi nella nostra comunità, nel loro e nel nostro interesse.